Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" – Comiso (RG)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di1° grado
97013 – COMISO (RG) - VIA ROMA - C.F.82001520889 - C.M. RGIC816006
Tel.0932/961233 - PEO: rgic816006@istruzione.it -PEC: rgic816006@pec.istruzione.it

Comiso, 28 ottobre 2026

Ai Docenti
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Decreto costituzione GLO E GLI – A.S. 2026/2027

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la legge 107/2015;
Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

Visto il D. M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017.

Visto il D.I. n.153 del 2023-Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».

Vista la Nota MIM n. 2921 del 24/09/2025 sull'utilizzo della piattaforma SIDI per la compilazione del PEI digitale.

Visto il D.L. n. 170 del 30 settembre 2026, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO

Art. 1 <u>Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione</u> (GLI)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'inclusione degli allievi con BES che frequentano l'IstitutoComprensivo "G. Verga" di Comiso.

Il GLI è composto da:

- dirigente scolastico;
- referente di istituto delle attività di Inclusione;
- docenti di sostegno;
- docenti coordinatori delle classi dove sono presenti alunni con BES;
- specialisti della Azienda sanitaria locale.

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI nonché funzioni di coordinamento e pianificazione dell'offerta inclusiva della scuola i docenti contitolari.

Art. 1.1 <u>Convocazione e Presidenza del GLI</u>

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente delegato

Il GLI si riunirà:

a. in seduta plenaria due volte l'anno, entro il primo quadrimestre/trimestre per verificare, valutare e avviare il PI costituito, ed entro settembre, per redigere il PI per l'anno scolastico in corso;
b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie.

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PI;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc…);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere.

Art. 2 <u>Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo</u> (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 <u>Composizione del GLO</u>

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- Dirigente scolastico;
- dal Consiglio di Classe con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica (qualora il supporto di altre figure professionali sia richiesto o autorizzato dai genitori degli alunni interessati e ritenuto utile ai lavori del Gruppo) e con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL. La partecipazione di eventuali specialisti che interagiscono con la classe (es.: assistente all'autonomia, assistente alla comunicazione) avviene a titolo consultivo, non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione

Art. 2.2 <u>Funzioni del GLO</u>

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- Stesura del PEI Provvisorio, che deve essere elaborato dal GLO entro il 30 giugno esclusivamente
- per gli alunni di nuova iscrizione o che hanno appena ricevuto la certificazione di disabilità.
- Stesura PEI Definitivo, che deve essere approvato e sottoscritto dal GLO entro il 15 ottobre dell'anno
- scolastico di riferimento.
- Verifiche periodiche del PEI per aggiornare, modificare, integrare il documento qualora si verifichino
- cambiamenti nelle condizioni dell'alunno o su esplicita richiesta della famiglia o della scuola
- Verifica del processo di inclusione;
- Quantificazione delle ore di sostegno tenuto conto della documentazione disponibile.
- Quantificazione delle altre misure di sostegno
- Compilazione digitale del PEI tramite piattaforma SIDI come da decreto DI 182/2020 e successivo DI 153/2023

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in

progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.
Il D.L. N. 170 del 30 settembre 2026, art. 1, specifica che deve essere redatto "in via provvisoria dal GLO entro il 30 giugno esclusivamente per gli alunni di nuova iscrizione o che hanno appena ricevuto la certificazione di disabilità. Il PEI Definitivo deve essere approvato e sottoscritto dal GLO entro il 15 ottobre dell'anno scolastico di riferimento". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona"
Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

Art. 2.3 Riunioni del GLO
Il GLO si riunisce:

- entro il 30 di giugno:

a. per la redazione del PEI provvisorio (fa riferimento agli alunni di nuova iscrizione o che per la prima volta abbiano ottenuto la certificazione di disabilità);
b. per la verifica conclusiva relativa all'anno scolastico ancora in corso e formalizzazione delle nuove proposte di sostegno per l'anno successivo.

- entro il 15 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
- durante l'anno per verifiche intermedie secondo le esigenze.

Art.3 Rinvio
Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.

Art. 4 <u>Pubblicazione Atti</u>
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito Web di questo Istituto.
Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.